



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 12.12.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Francesco	BONACCI	COMPONENTE
- Avv. Vincenzo	IOPPOLI	COMPONENTE
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE

nonché del rappresentante arbitrale Sig. Paone Antonio

RECLAMO N. 33 della società A.S. SPEZZANO ALBANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore RUMANO Vincenzo fino al 9.05.2006, squalifica calciatore ROVELLA Emilio fino al 9.02.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimento;

ritenuto che dalle precisazioni effettuate dal direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Rovella Emilio ha tentato di aggredire l'arbitro non riuscendo nel proprio intento soltanto per il tempestivo intervento delle Forze dell'Ordine che lo hanno bloccato quando ormai si trovava a brevissima distanza dal direttore di gara, considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

considerato, viceversa, che il comportamento del calciatore Rumano non appare particolarmente grave e violento in quanto il pallone da lui calciato ha colpito il direttore di gara alle gambe senza procurargli lesioni o dolore;

ritenuto, inoltre, che a seguito dell'espulsione il Rumano si è allontanato dal campo senza alcuna reazione o protesta;

considerato, pertanto, che la sanzione inflitta dal primo giudice in questo caso appare eccessiva e può essere sensibilmente ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore RUMANO' Vincenzo fino al 9 FEBBRAIO 2006;

conferma la sanzione inflitta al calciatore ROVELLA Emilio;

dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 38 della società S.S. LA SAMMARTINESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 8 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore PICARELLI Livio fino al 28.02.2006).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della ricorrente nonché l'arbitro a chiarimento;
rilevato che dall'audizione del direttore di gara è emerso chiaramente la non sussistenza del tentativo di aggressione mentre permangono a carico del calciatore Picarelli Livio le responsabilità di minacce reiterate nei confronti dell'arbitro a fine gara;
ritenuto che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PICARELLI Livio fino al 15 DICEMBRE 2005 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO N. 46 della società G.S. BOCCHIGLIERO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 30.11.2005 (Squalifica calciatori RIENZO Pasquale e OLIVERIO Baldassarre per TRE gare, squalifica allenatore FRAGALE Giovanni fino all' 11.12.2005, ammenda di € 200,00).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal supplemento di referto del direttore di gara risulta che a carico del calciatore Pasquale Rienzo può essere imputata unicamente la responsabilità per frasi minacciose nei confronti di avversari a fine gara e non alcun atto di violenza nei confronti di avversari, anzi il Rienzo ha subito gravi conseguenze fisiche dall'aggressione subita dall'assistente di parte della società Lattughelle;
considerato che la sanzione a carico del calciatore Oliverio Baldassarre è congrua ed adeguata, così come la sanzione dell'ammenda comminata alla società;
considerato che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica a carico del calciatore Rienzo Pasquale;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore RIENZO Pasquale a DUE giornate; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di :

- **Sig. Maurizio GALLO (calciatore tesserato U.S. Mammola) per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. Domenico SITA' (già dirigente società U.S. Mammola), per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 1, comma 3 del C.G.S.;**
- **la società U.S. MAMMOLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio dirigente e al proprio tesserato.**

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;
sentiti l'avv. Gianfranco Marcello per la Procura Federale nonché il deferito Maurizio Gallo;
rilevato che il calciatore Maurizio Gallo risulta responsabile dei fatti addebitati per avere lo stesso ammesso di avere colpito l'arbitro con un calcio, seppure non intenzionalmente;
rilevato che Sita' Domenico, dirigente accompagnatore della società Mammola, si è reso responsabile per avere accollato la responsabilità dell'episodio su altro calciatore Nicodemo Agostino, anziché sul vero responsabile del fatto;
considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al calciatore Gallo Maurizio, nonché il comportamento deplorabile ed antisportivo del dirigente Sita' Domenico e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza;

P.Q.M.

irroga al calciatore GALLO Maurizio la squalifica fino al 13 DICEMBRE 2006, l'inibizione al dirigente SITA' Domenico fino al 13 GIUGNO 2007 e alla società U.S. MAMMOLA l'ammenda di € 250,00.

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 13/12/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)